

Legge Regionale 3 luglio 1973, n. 13.

«Indennità annuale al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei conti».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. Unico

All'art. 3 della Legge regionale 5 agosto 1972 è aggiunto il seguente comma:

«Al presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dagli articoli 16, 2° comma dello Statuto regionale e 20 del Regolamento interno del Consiglio, compete, altresì, un'indennità annuale di L. 500.000 (cinquecentomila) al netto delle ritenute fiscali, liquidata in occasione della presentazione della relazione sul conto consuntivo della Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 luglio 1973

Servidio